



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS
VIALE ARSIA N°108 – 09013 CARBONIA
TEL. 0781-64289 FAX 0781-665084
E-MAIL: cplnd.carbonia@figc.it
INTERNET: <http://carbonia.figc-sardegna>

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 5 del 17 LUGLIO 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n° 22 della L.N.D.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il CU n° 22 della LND, inerente la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.673 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio Soddu, Vincenzo Poggiu, Elia Siri, Giovanni Cugusi, Antonio Giovanni Calia, Francesco Vatieri, Emanuele Buoniconti, Luca Caboni, Fabio Cocco, Cristian Hrincu, Andrea Musu, Giuseppe Nurra, Claudio Orecchioni, Massimo Orecchioni, Giovanni Porcu, Federico Rattu, Alessandro Santoro, Giacomo Santoro, Mattia Ticca, Marco Tupponi, e della Società USD Nuorese Calcio 1930.

Comunicato Ufficiale n° 26 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°26 della LND, inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

Segreteria

4. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Deferimento Vacca Pietro Giuseppe e A.S. Oristano Calcio

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Vacca Pietro Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Oristano Calcio;
- 2) la Società A.S. Oristano Calcio;

per rispondere:

- il Vacca di:
 - a) della violazione dell'articolo 4 comma 1, in relazione all'articolo 2 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli articoli 33 comma 1 e 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque non essersi opposto a che il signor Sandro Sanna, calciatore tesserato per la Società Paulese ma altresì titolare di abilitazione quale preparatore dei portieri dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, svolgesse di fatto l'attività di tecnico nell'interesse della Società A.S. Oristano Calcio per la stagione sportiva 2019/20 senza essere tesserato per tale Società;
- la Società A.S. Oristano Calcio di:
 - b) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dai signori Pietro Giuseppe Vacca e Sandro Sanna, così come sopra descritto.

Afferma la Procura Federale che dalle indagini compiute risulta provato che la Società Oristano Calcio, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria, durante la stagione sportiva 2019/20, si è avvalsa del signor Sandro Sanna in qualità di allenatore dei portieri del settore giovanile, pur essendo questi privo del necessario tesseramento.

Si osserva che nei confronti del signor Sandro Sanna si procede separatamente di fronte alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC.

L'attuale giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti, assistiti dal proprio difensore.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al signor Vacca la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi quattro e alla Società deferita l'ammenda di € 600,00.

La Difesa ha chiesto, in via principale, la sospensione di questo procedimento, in attesa della definizione di quello a carico del Sanna, e, in via subordinata, il proscioglimento nel merito dei proprio assistiti.

Il Tribunale, letti gli atti, esclusa in via preliminare la sussistenza di una pregiudiziale nei confronti del procedimento avanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritiene di dover pervenire ad una pronuncia di proscioglimento.

Il Presidente Regionale della Sardegna dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, nell'audizione nel corso delle indagini, non è stato in grado di riferire elementi di prova concreti in relazione ai fatti addebitati, limitandosi a confermare di avere ricevuto segnalazioni in proposito, senza peraltro indicare alcuna fonte.

Quanto al Sanna, questi ha negato di avere svolto attività di allenatore dei portieri nella Società Oristano Calcio, precisando di essere andato qualche volta ad assistere agli allenamenti diretti da un allenatore suo amico al fine di apprendere le metodiche istruttive utilizzate per i bambini della categoria "Piccoli amici".

Inoltre, nel corso di un sopralluogo effettuato da un rappresentante della Procura Federale presso la scuola calcio dell'Oristano Calcio, questi riscontrava che il Sanna, presente agli allenamenti, si limitava a seguire i bambini nelle loro corse, senza occuparsi affatto dell'istruzione dei portieri.

Il deferito Pietro Giuseppe Vacca, all'odierna udienza, ha voluto poi mettere in risalto che non sarebbe stato possibile per lui vigilare sugli ingressi in campo di eventuali estranei nel corso degli allenamenti.

Il Tribunale pertanto, rilevato che dagli atti non emergono prove in ordine alla commissione dei fatti addebitati ai deferiti, su parere difforme della Procura Federale,

DELIBERA

di prosciogliere i deferiti Vacca Pietro Giuseppe e Società A.S. Oristano Calcio dalle violazioni loro rispettivamente ascritte.

Deferimento Ibba Gianni e ASD Pol. Sardara 1983

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. Il signor IBBA GIANNI, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASDPOL Sardara 1983, per la violazione degli artt- 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1 del vigente CGS all'art. 38 comma 4 delle NOIF e all'art. 40, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Antonio Floris svolgesse di fatto l'attività di tecnico nell'interesse della società ASDPOL Sardara 1983 per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per tale società e pur essendo egli tesserato in qualità di tecnico per la società G.S.D. Abbasanta;
2. La società ASDPOL Sardara 1983, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente CGS, per il comportamento posto in essere dai signori Gianni Ibba e Antonio Floris, così come sopra descritto;

I deferiti hanno depositato una memoria difensiva e, convocati per l'udienza del 13 luglio 2020 nanti questo Tribunale, hanno presenziato, non hanno richiesto di accedere a riti alternativi, e hanno negato ogni addebito, richiamando gli scritti difensivi.

Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha concluso, sostenendo la responsabilità del Presidente Ibba Gianni e della Società ASDPOL Sardara 1983, chiedendo al Tribunale di infliggere la sanzione della inibizione per mesi due a Ibba Gianni e la sanzione di euro 400 di ammenda per la Società ASDPOL Sardara 1983. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, non concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti.

Dall'esame dei documenti inviati dalla Procura Federale risulta che l'indagine a carico dei deferiti prende le mosse dalla segnalazione di Agus Angelo, presidente AIAC Sardegna, il quale, come confermerà nel corso della sua audizione nanti la Procura Federale, riferisce quanto appreso da alcuni tesserati (dei quali non riferisce i nominativi). Ovvero riferisce il fatto che tale Antonio Floris, pur essendo tesserato con la qualifica di allenatore con la squadra dell'Abbasanta, rivestirebbe contemporaneamente il ruolo di responsabile tecnico della scuola calcio del Sardara.

Nella successiva attività istruttoria, effettuata mediante l'audizione di Donato Leo (responsabile del settore calcio della ASDPOL Sardara) del Presidente della Società Gianni Ibba e dello stesso Antonio Floris, nulla è emerso a carico del predetto Floris.

In particolare:

- 1) sono stati individuati i tecnici della Società, tutti soggetti diversi dal Floris Antonio;
- 2) è emerso che la Società ASDPOL Sardara non ha alcuna scuola calcio;
- 3) si è evidenziato che il Floris Antonio non riveste alcun ruolo nella Società sportiva del Sardara, né è tesserato con la predetta Società né percepisce dalla compagine sociale delle somme di denaro.

Floris Antonio riveste, da circa 7 anni, la qualifica e le mansioni di insegnante di educazione motoria degli allievi della scuola primaria del Sardara, alcuni dei quali si allenano nelle leve dei "Primi calci" e "Piccoli Amici" della ASDPOL Sardara.

Risulta, ancora, che Floris Antonio è impegnato in diversi progetti di inclusione sociale e assistenza a bambini con problemi di disabilità, progetti in cui sono compresi alcuni dei suoi allievi in ambito scolastico, e solo nell'ambito di tali progetti e in ossequio al rapporto fiduciario instaurato con le famiglie degli allievi, si è limitato saltuariamente a presenziare agli allenamenti per fornire supporto e consiglio ai suoi piccoli allievi.

Floris Antonio, tuttavia, non ha avuto alcuna parte attiva agli allenamenti che sono sempre stati coordinati, organizzati e gestiti da terzo soggetto, tecnico incaricato ufficialmente dalla Società ASDPOL Sardara.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la istanza punitiva della Procura Federale non possa trovare accoglimento: non vi è agli atti, infatti, alcuna prova dell'addebito.

La condotta di Floris Antonio non può qualificarsi come quella di un tecnico o di un allenatore come ipotizzato dall'accusa: ciò per la sua occasionalità, per le finalità filantropiche che persegue e per il carattere transitorio e legato alla attività scolastica del Floris e non a quella calcistica.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta, in quanto infondate, le richieste della Procura Federale e dichiara prosciolti i deferiti Ibbi Gianni e la Società ADSPOL Sardara 1983 dagli addebiti a loro carico.

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 Questa delegazione informa che gli uffici di Viale Arisia rimarranno aperti per tutto il mese di Luglio nei seguenti giorni: MARTEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' dalle ore 18,00 alle 19,30

Publicato ed affisso all'albo in Carbonia il 17 Luglio 2020

**IL SEGRETARIO
Giovanni UDA**



**IL DELEGATO
Marco FENU**